

IVA

Registri Iva in bozza e liquidazioni trimestrali precompilate al via di Clara Pollet, Simone Dimitri

Master di specializzazione

COME AFFRONTARE LA CRISI D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con il [provvedimento n. 183994 del 08.07.2021](#) l'Agenzia delle entrate ha dettato le **modalità attuative** dell'[articolo 4 D.Lgs. 127/2015](#), riguardante la **predisposizione delle bozze dei registri Iva, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale Iva**.

A partire dalle operazioni Iva **effettuate dal 1° luglio 2021**, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza *online* basato sui **dati acquisiti con le fatture elettroniche** e con le **comunicazioni delle operazioni transfrontaliere**, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente e sugli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell'Anagrafe tributaria, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell'Iva residenti e stabiliti in Italia le **bozze dei seguenti documenti**:

1. le **bozze dei registri Iva** di ciascun mese, alimentate e costantemente aggiornate con le informazioni pervenute **dal primo giorno del mese fino all'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento**;
2. le comunicazioni delle **liquidazioni periodiche Iva, dal sesto giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento**.

A partire dalle **operazioni Iva 2022**, oltre alle bozze dei documenti elencati in precedenza, l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione anche la **bozza della dichiarazione annuale Iva, dal 10 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento**.

Per l'anno d'imposta 2021, a partire dalle operazioni effettuate da luglio, **e per l'anno d'imposta 2022**, le bozze sopra richiamate **vengono predisposte esclusivamente nei confronti dei soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale dell'Iva**, ai sensi dell'[articolo 7 D.P.R. 542/1999](#) e successive modifiche.

Le bozze dei documenti Iva, inoltre, sono **messe a disposizione dei soggetti che nel corso del periodo sperimentale segnalano**, utilizzando le funzionalità rese disponibili all'interno della

sezione dedicata del portale “Fatture e Corrispettivi”, **di essere in possesso dei requisiti**. Si tratta, ad esempio, dei soggetti passivi Iva che iniziano l'attività dopo il 30 giugno 2021.

Per gli anni d'imposta 2021 e 2022, **le bozze in argomento non vengono predisposte per i soggetti:**

- che operano in particolari settori di attività per i quali sono previsti **regimi speciali Iva**
- che **applicano l'imposta separatamente**, per obbligo di legge o a seguito di opzione, relativamente alle diverse attività esercitate,
- che aderiscono alla liquidazione dell'Iva di gruppo, prevista [dall'articolo 73 D.P.R. 633/1972](#) oppure **partecipano a un gruppo Iva** di cui agli articoli 70-bis e seguenti del titolo V-bis, P.R. 633/1972,
- per i quali nell'anno di riferimento è stato dichiarato il **fallimento o la liquidazione coatta amministrativa**,
- di cui all'[articolo 17-ter, commi 1 e 1-bis, D.P.R. 633/1972](#), ossia **le Pubbliche amministrazioni** e gli altri enti e società presenti nell'elenco pubblicato, a cura del Dipartimento delle finanze, ai sensi del **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 09.01.2018**,
- **commercianti al minuto** che trasmettono i corrispettivi senza distinzione per aliquote e ripartiscono l'ammontare, ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, in proporzione degli acquisti, nonché operatori che trasmettono i corrispettivi per le **cessioni di benzina o di gasolio** destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per le cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici, di cui all'[articolo 2, comma 2, D.Lgs. 127/2015](#);
- che erogano **prestazioni sanitarie**,
- che effettuano la **liquidazione dell'Iva “per cassa”** (solo per l'anno 2021).

Le **bozze dei registri Iva** sono alimentate sulla base delle informazioni acquisite con **le fatture elettroniche transitate via Sdl** e con **i dati delle operazioni transfrontaliere** comunicati all'Agenzia delle entrate. Le suddette bozze continuano ad essere aggiornate con i dati pervenuti **fino all'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento**.

Si ricorda che l'[articolo 7, comma 3-bis, D.P.R. 542/1999](#), introdotto dall'[articolo 1, comma 1102, L. 178/2020](#) (Legge di Bilancio 2021), dispone che i **soggetti in contabilità semplificata che esercitano l'opzione per la liquidazione trimestrale possono annotare le fatture** nel registro delle vendite, **entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione** delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Sono utilizzati, inoltre, i dati ricavati dalle **comunicazioni telematiche dei corrispettivi giornalieri**, dalle **comunicazioni delle liquidazioni periodiche** relative ai trimestri precedenti e dalla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d'imposta precedente, nonché le ulteriori informazioni rilevanti ai fini Iva presenti nel Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Per agevolare le operazioni di modifica o integrazione delle bozze dei registri Iva, **l'Agenzia**

delle entrate segnala l'eventuale presenza di operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato **per le quali è stata emessa una bolletta doganale.**

A partire dai registri Iva relativi al mese di luglio 2021, con riferimento a ciascun trimestre **il soggetto passivo può verificare**, direttamente o tramite l'intermediario delegato, **i dati proposti nelle bozze dei registri Iva: se completi, li convalida o, in caso contrario, li integra nel dettaglio**, al fine di garantire l'annotazione di tutte le operazioni Iva relative al mese di riferimento.

L'accesso alle bozze può essere effettuato dal contribuente, **direttamente** o tramite **intermediario delegato**, utilizzando le funzionalità rese disponibili all'interno della sezione dedicata del portale "Fatture e Corrispettivi". Con riferimento al **terzo trimestre 2021**, le operazioni inerenti le bozze dei registri Iva possono essere effettuate **a partire dal 13 settembre 2021.**

La convalida o l'integrazione nel dettaglio dei dati proposti nei registri Iva "in bozza" può essere effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento e **comporta il venir meno dell'obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti.**

A seguito della convalida dei dati riferiti al trimestre, **l'Agenzia procede all'elaborazione della bozza della comunicazione della liquidazione periodica e della bozza del modello F24 per il pagamento** delle somme risultanti dalla liquidazione trimestrale.

Se la convalida è effettuata **con riferimento all'intero periodo d'imposta** l'Agenzia elabora, inoltre, la **bozza della dichiarazione annuale Iva** e la **bozza del modello F24** per il pagamento delle **somme risultanti dalla dichiarazione annuale.**